



a cura di Luca Galliani e Marco Guacci Esposito

Con l'ordinanza del 3 marzo 2022, n. 7108, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul regime fiscale applicabile ai compensi erogati a sei società non residenti per le prestazioni di servizi rese nei confronti di una società italiana attiva nel settore della moda.

In particolare, nel caso in esame, una casa di moda residente in Italia, avendo acquisito tramite l'intermediazione di sei agenzie residenti nel Regno Unito le prestazioni di modelle, parrucchieri, *stylist* e truccatori non residenti per l'organizzazione di eventi, aveva corrisposto a tali agenzie sia i compensi per la fruizione di tali prestazioni sia le commissioni per la relativa intermediazione, senza assoggettarli a ritenuta, avendoli reputati non imponibili in Italia.

L'Amministrazione Finanziaria in sede di accertamento aveva contestato che tali somme dovevano al contrario essere assoggettate a ritenuta nella misura del 30 per cento, ex art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in quanto configurabili come redditi di lavoro autonomo imponibili in Italia e pertanto aveva recuperato a tassazione le ritenute omesse, oltre ai relativi interessi e sanzioni.

Con riferimento ai compensi erogati per i servizi prestati dai singoli professionisti non residenti (modelle, parrucchieri, *stylist* e truccatori), la Suprema Corte evidenzia che, trattandosi di redditi di lavoro autonomo, l'attività non è soggetta a tassazione in virtù dell'art. 14 delle Convenzioni siglate dall'Italia, in quanto lo stesso prevede, in assenza di una base fissa in Italia, l'imponibilità esclusiva di tali redditi nello Stato di residenza del percipiente.

LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864

studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it

C.Fiscale e P. IVA 10122630964

Invero, secondo i Giudici di legittimità, l'art. 17 delle Convenzioni bilaterali – che prevede per gli artisti e gli sportivi una potestà impositiva concorrente a prescindere dalla sussistenza di una base fissa – non è applicabile all'attività di modelli e modelle, trattandosi di attività destinata alla realizzazione di video pubblicitari e non di spettacoli artistici.

Per quanto concerne i compensi percepiti dalle sei società inglesi per lo svolgimento dell'attività di intermediazione, la Cassazione chiarisce che tali somme sono qualificabili come redditi di impresa sia perché l'attività di intermediazione rientra nel perimetro dell'art. 2195 n. 2 e 5 c.c. sia perché l'organizzazione manifestata dalle società, in grado di fornire personale altamente qualificato per lo svolgimento della sfilata di moda, comporta la sussistenza di una attività organizzativa in forma di impresa, per le attività che non rientrano nell'art. 2195 cod. civ.

A parere dei giudici di legittimità, per tali redditi trova quindi applicazione l'art. 7 della Convenzione Italia-Regno Unito, secondo il quale il reddito di impresa è tassato nello Stato in cui viene svolta l'attività solo in presenza di una stabile organizzazione in detto Stato, circostanza anche in tal caso non sussistente.

Inoltre, secondo la Corte è irrilevante che tale reddito sia stato effettivamente assoggettato a tassazione nell'altro Stato contraente in quanto la nozione di persona fisica residente in uno Stato deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subito, essendo lo scopo delle convenzioni bilaterali quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l'attività economica internazionale.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nella presente newsletter non possono essere considerate come un parere legale. LED Taxand non accetta alcuna responsabilità in relazione all'utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.